

Alla Conferenza degli Ordini
dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Sicilia

c.a. Dott. Maurizio Attinelli

PEC: presidente@commercialisticsicilia.org

OGGETTO: Riconoscimento del contributo a fondo perduto (art. 25 del
d.l. 19/05/2020, n. 34) - comuni colpiti da eventi calamitosi

Con la pec pervenuta il 06/07/2020, codesta Conferenza ha chiesto di sapere se
*“in ottemperanza a quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 25 i
contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle
delibere emergenziali testé riportate, potranno accedere al contributo a fondo perduto
anche in assenza del calo di fatturato e dei corrispettivi barrando l’apposita casella
ovvero - Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”*.

Come stabilito dalla norma istitutrice del contributo, il comma 4 dell’art. 25
definisce la seconda condizione cui è subordinata la spettanza del contributo, ovvero,
che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere
inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2019.

Tale condizione diventa non operativa nei casi in cui i soggetti richiedenti
abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, ovvero per i soggetti che
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri

eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Come indicato negli atti parlamentari, *“la disposizione non specifica a quale “evento calamitoso” si faccia riferimento nel testo del comma 4. La relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza)”*.

Un elenco di Comuni, definito *indicativo* e correlato all’evento calamitoso di cui sono stati oggetto, è contenuto nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello di istanza.

Varie sono state le istanze volte a rendere tale elenco il più completo possibile; conseguentemente, si è provveduto ad una sua integrazione che, purtroppo, non ha potuto essere esaustiva in considerazione dei tempi piuttosto ristretti entro i quali presentare l’istanza e, soprattutto, in considerazione della numerosità degli eventi calamitosi succedutisi e dei provvedimenti emergenziali posti in essere per ridurre gli effetti.

Per la Sicilia, a puro titolo di esempio, con una modifica delle istruzioni all’istanza effettuata al 30 giugno 2020, è stato fatto l’aggiornamento dell’elenco dei comuni integrandolo con i comuni degli allegati 2 e 2-bis del decreto ricostruzione sulla base della segnalazione pervenuta da parte del commissario straordinario per la ricostruzione.

Nelle istruzioni sono stati indicati i seguenti eventi calamitosi relativi ai seguenti comuni:

REGIONE	EVENTO CALAMITOSO	COMUNI INTERESSATI
	Evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26/12/2018	Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea
SICILIA	Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3/7 e 28/08/2019	Territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari

La circolare 15/2020, sul punto sottolinea che *“il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche ai soggetti, di cui al comma 1, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19 e per i quali, date le difficoltà*

economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato (come ad esempio per i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza, a prescindere dal realizzarsi del suddetto requisito del calo del fatturato)”.

Dall’analisi della prassi vigente, quindi, i punti determinanti sono che l’evento calamitoso sia avvenuto precedentemente all’emergenza COVID e che tale evento sia stato “attestato”, ovvero chiaramente riscontrabile in provvedimenti amministrativi.

Pertanto, nella considerazione che, come già evidenziato, difficilmente verranno prodotti ulteriori aggiornamenti all’elenco, rimane l’indicazione che quest’ultimo non può essere, per sua natura esaustivo, e che può essere barrata la relativa casella dell’istanza qualora il contribuente verifichi che per il Comune nel quale ha domicilio fiscale o sede operativa era stato dichiarato stato di emergenza in corso alla data del 31 gennaio 2020.

Per tutti gli aggiornamenti e per ulteriori chiarimenti in materia si rinvia all’area tematica dedicata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti.

G/A

Il Capo Reparto
Veronica Castiglia

Il Capo Ufficio
Nicolò Li Causi

IL DIRETTORE REGIONALE
Pasquale Stellacci
(Firmato digitalmente)